



Città di Pomigliano d'Arco

(Provincia di Napoli)

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 11 4 SET 2017

OGGETTO: REGOLE DI CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO

La convivenza civile, definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano, è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

La quiete e la tranquillità delle persone sono tutelate, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.

A tal fine la presente ordinanza raccoglie ed integra tutte le misure già previste da precedenti disposizioni che si rendono necessarie per prevenire danni o pregiudizi alla cittadinanza in materia di:

- 1) repressione dei rumori molesti;
- 2) accensione e scoppio di fuochi artificiali;
- 3) divieto di emissioni sonore e acustiche;

1) REGOLE DI REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI

IL SINDACO

Considerato che nel territorio comunale, i cittadini, sono sovente disturbati dai rumori molesti provocati da lavorazioni artigianali ed industriali, dalle emissioni sonore, dallo strepito di animali, dall'utilizzo di apparecchiature ed utensili di vario tipo, dagli antifurti dei veicoli in sosta e da quelli degli edifici e appartamenti;

Ritenuto che tali inconvenienti possono turbare la tranquillità dei cittadini che spesso sono esposti a questo tipo di emissioni anche nelle ore notturne oltre la normale tollerabilità;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere in merito allo scopo di eliminare le fonti di disturbo mediante la regolamentazione dell'esecuzione di qualsiasi tipo di attività rumorosa;

Visto l'art. 844 del Codice Civile

Visto l'art. 659 del Codice Civile

Vista la Legge 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Visti gli artt. 50 e 54 T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Vista la legge 689/81 in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e in particolare. l'art. 16 comma 2 così come modificato dall'art. 6 bis della Legge 125/08 in tema di pagamento in misura ridotta per le violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 23/01/2014;

ORDINA

- Fatte salve le disposizioni di legge poste a tutela della quiete pubblica, è **vietata** la propagazione di rumori atti a turbare la tranquillità delle persone, anche se i rumori determinano disturbo ad un solo nucleo familiare; durante l'esercizio di attività lavorative rumorose debbono essere adottate tutte le cautele idonee a tutela della quiete delle persone.
- Le attività lavorative rumorose e moleste di qualunque natura **sono vietate** la domenica e gli altri giorni festivi infrasettimanali; fanno eccezione i piccoli lavori, ad esempio, di manutenzione e giardinaggio, eseguiti dai privati nelle proprie abitazioni o nelle pertinenze di esse.
In questo caso i lavori **sono comunque vietati** dalle ore 20.00 alle ore 07.00;
- Le attività rumorose e moleste di qualunque natura eseguite nei giorni feriali **sono vietate** dalle ore 20.00 alle ore 07.00; in casi particolari potranno essere accordate dall'autorità comunale speciali autorizzazioni temporanee, adottando, però opportune modalità di esecuzione dei lavori stessi.
- Chi nella propria abitazione faccia uso di strumenti musicali o utilizzi apparecchi per la riproduzione della musica è tenuto ad **adottare tutti gli accorgimenti** e le cautele atte ad evitare disturbi ai vicini.
- In conformità di quanto disposto dal Codice della Strada i proprietari dei veicoli sui quali sia installato un dispositivo di antifurto con allarme acustico, devono tenere il medesimo in perfetta efficienza e fare regolare l'impianto in modo che l'emissione sonora non superi i limiti fissati dalla normativa vigente; in ogni caso la durata complessiva dell'allarme acustico non deve superare i tre minuti anche se intermittente. Chiunque omette di far regolare il dispositivo antifurto in conformità di quanto prescritto è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione pecuniaria sottoriportata.
- I dispositivi acustici antifurto installati a tutela di abitazioni, uffici, negozi e stabilimenti devono essere mantenuti in perfetta efficienza e l'impianto deve essere regolato in modo che la durata dell'emissione sonora **non possa superare** i 3 (tre) minuti anche se intermittente per massimo 2 (due) volte. Chiunque omette di far regolare il dispositivo antifurto in conformità di quanto prescritto è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione pecuniaria sottoriportata.
- L'uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie e negli spazi pubblici e ad uso pubblico deve essere **preventivamente autorizzato** dall'autorità comunale; in ogni caso deve avvenire senza costituire disturbo per la tranquillità dei cittadini.

SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 (duecento/00)

- 2) **DIVIETO DI ACCENSIONE E SCOPPIO DI OGNI TIPO DI FUOCHI D'ARTIFICIO ASCRIVIBILI ALLA CATEGORIA 2 E 3 DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.Lgs. 4 APRILE 2010 N. 58, E DEI COSIDDETTI "FUOCHI DI LIBERA VENDITA" O "DECLASSIFICATI"**

Rilevato che

- si è largamente diffusa l'abitudine, in occasione di ricorrenze personali (compleanni, feste, ecc.) o di accadimenti sportivi, di far uso smodato, durante la giornata e anche nelle ore notturne, di accensione di fuochi e giocattoli pirici, in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, tanto da creare notevole disturbo alle persone;
- tale usanza procura una serie negativa di conseguenze dannose che minacciano l'incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana e provocano danni a persone, animali ed al patrimonio sia pubblico che privato;
- tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali domestici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi o determinandone, quando gli ordigni esplodono a ridosso degli animali, il ferimento o la morte;
- ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in relazione al rischio d'incendio connesso all'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi (es. danni agli arredi pubblici, veicoli privati ecc.);
- per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza;

Occorre dunque, con provvedimento contingibile ed urgente da adottarsi senza indugio, per la tutela della pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana;

- **regolamentare** la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici, al fine di salvaguardare il supremo bene della salute e regolamentare lo sparo in luogo privato;
- **vietare** ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi benché "di libera vendita" ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

Visto

- l'art. 6 comma 2 della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione animale;
- l'art. 54 del D. L.vo n. 267/2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 92/2008 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;
- il D. L.gs. n. 58/2010 in materia dell'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

ORDINA

1. Il divieto di vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuoco ascrivibile alle categorie 2 e 3, di cui all'art 3 del Decreto Legislativo n. 58/2010, e dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio;
2. Il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 58/2010, di accensione e scoppio di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita o giocattoli pirici, in luogo pubblico e anche in luogo privato, su tutto il territorio comunale.
3. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione ai minori di anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del D. lgs. 58/2010

SANZIONI

- I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa di € 200,00 (duecento/00) ed inoltre puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650 e 703 dl C.P. e 17 comma 2 del R.D. 773/1931 TULPS

3) DIVIETO DI EMISSIONI SONORE E ACUSTICHE

PREMESSO

Che l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti nel centro urbano, in quanto in grado di contribuire efficacemente all'animazione, alla sicurezza e alla valorizzazione del territorio;

Che tali attività, però, possono costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario intervenire al fine di contemperare le diverse esigenze;

Che sulla base delle segnalazioni dei cittadini e dei rapporti degli organi di controllo, tali inconvenienti si registrano prevalentemente nell'ambito del centro urbano, dove il volume eccessivo della musica utilizzata per l'intrattenimento, unitamente al comportamento non sempre irreprensibile e civile di alcuni avventori, disturbano la quiete pubblica;

CONSIDERATO

Che il fenomeno del rumore, collocandosi nel quadro delle turbative dell'equilibrio è ormai considerato un pericoloso fattore di insalubrità ambientale, tale da sostanziarsi quale minaccia per la salute pubblica;

Che le competenze attribuite ai Comuni in tema di funzioni amministrative riguardano il controllo, dell'inquinamento acustico prodotto, nonché la prevenzione delle emissioni sonore; la facoltà di disciplinare l'uso di macchine, strumenti e dispositivi che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade che, per la loro insistenza e/o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo ed alle occupazioni delle persone;

VISTA la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 che all'art. 9 prevede che: "...qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di

contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività..."

VISTO il DPCM 14 novembre 1997;

ORDINA

❖ Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al fine di prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità anche ai fini dell'contenimento e dell'abbattimento dell'inquinamento acustico da sorgenti sonore provenienti da pubblici esercizi, esercizi commerciali e circoli privati su tutto il territorio di Pomigliano d'Arco, si applicano le seguenti norme:

1. ATTIVITA' AL CHIUSO:

- a) L'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione di musica all'interno dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali, sia dal vivo che riprodotta è consentita fino all'orario di chiusura del locale, nel rispetto dei limiti in dB stabiliti dalla legge e dal Piano di zonizzazione acustica vigente.
- b) Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all'interno del locale senza dar luogo ad emissioni sonore avvertibili all'esterno.
- c) E' vietato diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora.
- d) E' vietato collocare all'esterno dei locali casse acustiche di amplificazione, nonché qualsiasi forma di pubblicità mediante apparecchi di amplificazione. Le casse acustiche collocate all'interno del locale ed in prossimità degli ingressi dovranno essere rivolte con i diffusori verso l'interno.

2. ATTIVITA' ALL'APERTO:

- a) L'attività di concertini musicali e piccoli intrattenimenti musicali, negli spazi all'aperto sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi, dovrà essere autorizzata dai competenti uffici comunali, allegando alle relative richieste il programma dell'attività che si vorrà svolgere, unitamente alla certificazione di un tecnico competente attestante il rispetto dei limiti di rumorosità in dB stabiliti dalla legge e dal piano di zonizzazione acustica vigente.
- b) E' vietato organizzare due o più eventi di piccolo intrattenimento che si svolgano a breve distanza fra loro, e comunque non inferiore a 150 ml. disturbandosi a vicenda e creando disturbo alla quiete pubblica.

❖ DEROGHE:

Il Sindaco può concedere deroga alle disposizioni della presente Ordinanza per manifestazioni pubbliche, organizzate dall'Amministrazione Comunale o con la sua collaborazione o con il patrocinio.

❖ E' FATTO OBBLIGO

Ai titolari di licenza di pubblico esercizio e di somministrazione di alimenti e bevande di:

- a) Adottare tutti gli interventi necessari affinché siano rispettati i limiti previsti, dotando in ogni caso strumenti ed apparecchiature, eventualmente utilizzate, di apposito limitatore settato per i limiti di inquinamento acustico previsti dalla legge e dal Piano di zonizzazione acustica vigente. Tale limitatore dovrà essere tenuto chiuso in condizioni di esercizio e al quale dovrà essere applicato un sigillo da parte di tecnico competente, che in nessun modo dovrà essere manomesso o alterato.

SANZIONI

- Per il mancato rispetto della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 516,00 e non superiore a € 10.329,00 applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- Il mancato rispetto comporterà la sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di giorni **15 (quindici)**.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Pomigliano d'Arco al fine di darne la massima divulgazione, inoltre la trasmissione agli organi di vigilanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Campania, ovvero ricorso straordinario, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi), dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco
Dr. Raffaele Russo